

CITTA' DI LANZO TORINESE

Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 9

OGGETTO:**Tariffe IMU 2013 - Determinazioni**

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di aprile alle ore 18 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ASSALTO Ernestina	SINDACO	X	
VIANZONE Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
CASASSA Fabrizio	CONSIGLIERE	X	
LORIA Domenico	CONSIGLIERE	X	
ZANELLATO Erika	CONSIGLIERE	X	
GISOLO Paolo	CONSIGLIERE	X	
LAMBERTO Cesare	CONSIGLIERE	X	
FILIPPIN Andrea	CONSIGLIERE	X	
GENINATTI TOGLI Sergio	CONSIGLIERE	X	
VIETTI Margherita	CONSIGLIERE		X
BELLEZZA ODDON Piero	CONSIGLIERE	X	
CICCALDO Domenico	CONSIGLIERE	X	
AMODIO Diego	CONSIGLIERE	X	

Totale 12 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Concetta CHISARI

Assume la presidenza il Signor ERNESTINA ASSALTO nella sua qualità di SINDACO

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si da atto che il Consigliere Vietti è uscita alla fine della trattazione del secondo punto all'ODG.
PRESENTI : 12.

Su relazione del Sindaco Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri integralmente riportati sui nastri di registrazione della seduta e qui brevemente riassunti:

- FILIPPIN: ritiene indispensabile aiutare anche i negozianti che pagano dei grossi affitti;
- CICCALDO: ritiene giusto dare un segno ai commercianti che stanno vivendo un periodo di grande crisi economica;
- GENINATTI: sottolinea come la Giunta abbia ritenuto opportuno agevolare le imprese locali eccezion fatta per le Banche che continueranno a pagare l'8,6 %.
- BELLEZZA ODDON: ritiene che avendo incassato , nell'anno 2012, circa € 67.000,00 in più rispetto alla previsioni, si presume che nell'anno 2013, in cui il comune percepirà anche il gettito delle seconde case, l'introito Imu sia ancora più alto. Propone di ridurre ulteriormente le tariffe IMU.

Il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, precisa che l'incertezza normativa in merito ai trasferimenti statali ci impedisce di fare delle valutazioni certe sul gettito IMU che resterà effettivamente nelle casse comunali. Inoltre, per la categoria D , dato che l'incasso andrà interamente allo Stato è impossibile abbassare l'aliquota oltre al 7,6%;

Vista la proposta presentata;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Contabile per la regolarità tecnica e contabile;

Con n. 12 voti favorevole su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta presentata.

SETTORE FINANZIARIO

Parere in merito alla regolarità tecnica e contabile

(Verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

FAVOREVOLE

Lanzo Torinese, 22/04/2013

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Annamaria BUSSONE



CITTÀ DI LANZO TORINESE

C.A.P. 10074 – PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0123.300.400 – Fax 0123.27.420

PROPOSTA N. 9/2013

Al Consiglio Comunale
Del 22 aprile 2013

OGGETTO: Tariffe IMU 2013 – Determinazione.

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1 commi 161-170 della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- *il comma 6*, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76% , in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- *il comma 7*, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- *il comma 8*, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- *il comma 9*, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- *il comma 9bis*, per effetto del quale il Comune può ridurre fino allo 0,38% l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione;
- *il comma 10*, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Per gli

anni 2012 e 2013, la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio, residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di euro 400. I comuni possono incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RICHIAMATO inoltre il comma 13bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO l'art. 10, comma 4, del D.L. 35 del 08/04/2013, che ha sostituito il comma 13bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, stabilendo che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. Il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito suddetto alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

VISTO l'art. 1 comma 380 *lett. f)* della L. 228/2012 con il quale è stato riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

VISTA la risoluzione n. 5/DF del 28/03/2013 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottolineato che i comuni, per effetto della norma suddetta, possono intervenire **solo aumentando l'aliquota standard dello 0,76** per cento dei fabbricati ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D sino a 0,3 punti percentuali, e che in tal caso il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/10/2012 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2012 come da prospetto seguente:

- aliquota base di cui all'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011: **0,86 per cento**
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma, del D.L. 201/2011: **0,5 per cento.**

la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00.

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30/10/2012 ad oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) – Approvazione.

RITENUTO che, pur dovendo fronteggiare la riduzione di risorse, garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio questa Amministrazione non possa non prendere in considerazione la grave crisi economica delle attività produttive del Comune di Lanzo Torinese.

Pur nella consapevolezza di dover rinunciare a circa € 40.000,00 per le risorse del Bilancio, alla luce delle prime considerazioni in sede di redazione del nuovo Bilancio 2013, si ritiene indispensabile modificare, per l'anno 2013, le aliquote del tributo come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	Aliquote
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,86%
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,50%
Aree fabbricabili	0,86%
unità immobiliari di cui alle categorie D (esclusi D5) e C3	0,76%

CONSIDERATO che è prevista l'esenzione per i **terreni agricoli** e per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, ubicati nel Comune di Lanzo Torinese essendo questi comune montano come individuato nell'elenco ISTAT dei comuni italiani montani o parzialmente montani.

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole del Responsabile dell'Area finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

**LA GIUNTA
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI**

di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013 come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	Aliquote
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,86%
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	0,50%
Aree fabbricabili	0,86%
unità immobiliari di cui alle categorie D (esclusi D5) e C3	0,76%

di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, secondo il quale all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione di imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari.

di provvedere alla pubblicazione della presente pubblicazione sul sito MEF entro il 9.05.2013.



CITTÀ DI LANZO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0123.300.408 – Fax 0123.27.420

PROPOSTA N. 9/2013

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 aprile 2012

OGGETTO: Tariffe IMU - Determinazioni.

Parere reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000

Ufficio proponente: RAGIONERIA

A) REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE: parere favorevole

Il Responsabile del settore finanziario
Anna Maria BUSSONE

Approvato e sottoscritto
in originale firmato

Il Presidente
f.to ASSALTO Ernestina

Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Concetta CHISARI

=====

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lanzo Torinese 6/05/2013

Il Segretario Comunale
(D.ssa Concetta CHISARI)

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, su conforme dichiarazione del Messo, viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267) con decorrenza dal 6/05/2013

Lanzo Torinese 6/05/2013

Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to Alessandro CIMA